

MGL

Regione e Autonomie Locali

insiemeassociati@virgilio.it mglregioneeautonomielocali@pec.it

www.insiemeassociati.it

Prot. n. 199 del 21 Dicembre 2017

Al Sindaco

e , p. c.

Al Segretario

Al Responsabile Settore AA.GG

Al Responsabile Settore Finanziario

Oggetto : Problematica Precariato Storico Enti Locali .

- Avvio procedure Art 20 Decreto 75/2017 e Art 3 L. R. 27/2016

Dando seguito ai lavori del Forum Regionale dello scorso 18 Dicembre 2017 tenutosi presso l'Aula Magna della Scuola Politecnica a Palermo sulla problematica precariato storico della Pubblica Amministrazione, promosso e presieduto da questa segreteria Regionale MGL Regione e Autonomie Locali ; si rappresenta e si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sulle norme e sugli adempimenti che la stessa è chiamata ad adottare in ottemperanza al dettato di cui all'art 3 della legge regionale 27/2016 e all'art 20 del decreto legislativo n. 75/2017, che in modo ordinato e in sintesi si riporta :

a) il decreto legislativo 75/2017 trova immediata applicazione anche sul territorio della Regione Siciliana, pertanto non necessita di alcun recepimento da parte dell'ARS

b) il decreto legislativo 75/2017 si completa in un'unica lettura con l'art 3 della legge regionale 27/2016 ;

c) la circolare ministeriale n. 3/2017 esplicativa dell'art 20 del decreto legislativo n. 75/2017 interviene a nostro favore e ci supporta in ciò che da sempre NOI abbiamo sostenuto, non ultimo lo scorso 10 Agosto 2017 durante l'esame della legge finanziaria all'ARS, sulla fondatezza del requisito che ci **"riconosce la titolarità di avere stipulato un contratto a tempo determinato a seguito di specifica norma legge"**; concetto importante e fondamentale per procedere alla riconversione diretta dei rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato; così come oggi correttamente interpretato e dettato dalla circolare in parola;

d) il decreto 75/2017 consente di andare in deroga al comma 22 di cui all'art 3 della legge regionale 27/2016 fermo restando l'obbligo per le amministrazioni di rispettare il vincolo sulle capacità assunzionali relative agli anni 2015 e 2016 da destinare esclusivamente alle procedure di mobilità che potrebbero interessare il personale delle dismesse province in ossequio al dettato normativo di cui all'art 1 comma 424 della legge 190/2014

e) il decreto legislativo 75/2017 demanda agli enti la titolarità a procedere ad una ricognizione del personale interessato e attestare il possesso dei requisiti e conseguenziale avvio delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già a decorrere dal 1 Gennaio 2017 ;

f) la proroga dei rapporti di lavoro in scadenza non necessita di ulteriori direttive da parte della Regione siciliana, ma sottostà alle direttive già impartite con l'art 3 comma 9 della legge 27/2016 e con la circolare n. 3/2017 ; corre solo l'obbligo per le amministrazioni che hanno impropriamente deliberato la proroga fino al 31/12/2017 di deliberare un atto di indirizzo che dispone l'avvio delle procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art 3 della l.r. 27/2016 e dell'art 20 del decreto Legislativo 75/2017, diversamente non è consentito deliberare la continuità dei rapporti di lavoro in scadenza, fatti salvi i casi in cui sono vigenti graduatorie adottate ai sensi dell'art 3 comma 4 della l.r. 27/2016 limitatamente al personale in queste contemplato come vincitore di concorso e/o idoneo ;

g) le assunzioni operate ai sensi dell'art 20 del decreto legislativo 75/2017 a far data dal 1 gennaio 2018 trovano copertura finanziaria oltre che nelle capacità assunzionali dell'ente anche e soprattutto con le somme aggiuntive previste dalla legge regionale 27/2016 all'art 3 comma 1 ;

h) le assunzioni operate ai sensi dell'art 20 comma 1 mediante riconversione dei rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato sono consolidate nella posizione giuridica ed economica per il monte ore contrattualizzato e storicizzato al 31/12/2015 *(non rientrano nel monte ore contrattualizzato eventuali integrazioni orarie disposte dall'ente , imputate a carico del proprio bilancio; tuttavia l'ente, può nella propria autonomia al ricorrere delle condizioni e dei presupposti adeguare il contratto per un numero di ore maggiore rispetto a quello contrattualizzato assumendo a proprio carico la maggiore spesa determinata per differenza sul contratto iniziale in ossequio alla normativa di riferimento che né ha determinato la stipula)*

i) le amministrazioni destinatarie delle direttive di cui all'art 3 della l.r. 27/2016 e dell'art 20 del decreto 75/2017 possono operare assunzioni solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa in parola;

Ad ogni buon fine manifestando disponibilità per ogni ulteriore chiarimento e precisazione in merito si invia unitamente alla presente copia delibera tipo da adottare come atto di indirizzo da impartire agli Uffici interessati .

Certi di un positivo quanto immediato riscontro alla presente si porgono distinti ossequi.

Il Segretario Generale

f.to Giuseppe Cardenia